



**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 settembre 2025 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di Appello di L'Aquila – Italia) – Ministero della Giustizia / NZ**

**(Causa C-253/24 <sup>(1)</sup>, Pelavi <sup>(2)</sup>)**

**(Rinvio pregiudiziale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Magistrati onorari e magistrati ordinari – Clausola 5 – Misure volte a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Diritto alle ferie annuali retribuite – Articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Procedura di valutazione ai fini della conferma definitiva nelle funzioni di magistrato onorario – Rinuncia ex lege alle pretese derivanti dalle funzioni di magistrato onorario esercitate anteriormente alla procedura di valutazione – Perdita di un diritto alle ferie annuali retribuite conferito dal diritto dell'Unione)**

(C/2025/5560)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Corte di Appello di L'Aquila

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: Ministero della Giustizia

Convenuto: NZ

In presenza di: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

**Dispositivo**

La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, letta in combinato disposto con la clausola 4 di tale accordo, con l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonché con l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

deve essere interpretata nel senso che:

essa osta ad una normativa nazionale, volta a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, la quale subordini la domanda, per i magistrati onorari in servizio, di partecipare ad una procedura di valutazione al fine di essere confermati nell'esercizio delle loro funzioni fino all'età di 70 anni, all'esigenza di rinunciare al diritto alle ferie annuali retribuite scaturente dal diritto dell'Unione, relativo al loro rapporto di lavoro onorario antecedente.

<sup>(1)</sup> GU C, C/2024/4952.

<sup>(2)</sup> Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.